



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

quelle dell'adeguamento dell'organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella colonna B della tabella E.

7 Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

8 Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

9. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 7 del Regolamento sul dimensionamento.

Art. 12

(istituzioni educative)

1 Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo.

Art. 13

(scuole funzionanti presso educandati femminili statali)

1 Le classi e i posti di insegnamento delle scuola di ogni ordine e grado funzionanti presso gli Educandati femminili statali, di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell'organico di diritto nei limite delle consistenze organiche provinciali.

articolo 14

(gestione delle situazioni di fatto)

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento .

2 Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.